



20028/13

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. MARIO CICALA - Presidente -
- Dott. SALVATORE BOGNANNI - Consigliere -
- Dott. MARCELLO IACOBELLIS - Consigliere -
- Dott. ANTONINO DI BLASI - Consigliere -
- Dott. GIUSEPPE CARACCIOLIO - Rel. Consigliere -

Oggetto

*TRIBUTI

Ud. 11/07/2013 - C.C.

R.G.N. 11069/2011
Rip. *non 20028*

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 11069-2011 proposto da:

EQUITALIA EMILIA NORD SPA 00989820345 quale Agente della Riscossione in persona dell'amministratore delegato, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 68, presso lo studio dell'avvocato PUOTI GIOVANNI, rappresentata e difesa dall'avvocato CUCCHI BRUNO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

- *ricorrente* -

contro

GALLERANI GIORGIO GLLGRG45M31C469T, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell'avvocato VALENTINI ENRICO, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al controricorso;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 126/13/2010 della Commissione Tributaria Regionale di BOLOGNA del 25.10.2010, depositata il 28/10/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell'11/07/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;
udito per la ricorrente l'Avvocato Giuseppe Lomonaco (per delega avv. Bruno Cucchi) che si riporta agli scritti.
E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. TOMMASO BASILE che si riporta alla relazione scritta.

La Corte,

ritenuto che, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
letti gli atti depositati

Osserva:

La CTR di Bologna, accogliendo l'appello di Gallerani Giorgio -appello proposto contro la sentenza n.120/06/2008 della CTP di Ferrara che aveva respinto il ricorso della parte contribuente avverso avviso di mora per tributi iscritti a ruolo nell'anno 1986- ha annullato il predetto avviso di mora perché non preceduto dalla notifica della cartella di pagamento al diretto interessato.

La CTR ha motivato la propria decisione evidenziando che la Concessionaria -che si era difesa assumendo che la cartella era stata notificata nel 1995 al curatore del fallimento dichiarato in data 8.4.1992 a carico del Gallerani, in quanto socio di tale "M.G. Verniaciature snc"- avrebbe dovuto effettuare la notifica della cartella ad entrambi i soggetti (al curatore, in ragione della partecipazione di detti crediti all'asse fallimentare; al contribuente, in quanto soggetto passivo del rapporto tributario) e comunque non aveva fornito prova della notifica asseritamente effettuata alla procedura concorsuale, avendo allegato agli atti il solo originale dell'avviso di mora inviato al contribuente (peraltro stampato su modulo non appropriato e di difficile lettura).

La Concessionaria ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.

La parte contribuente si è difesa con controricorso..

Il ricorso - ai sensi dell'art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere definito ai sensi dell'art.375 cpc.

Ed invero, con il motivo di impugnazione (improntato alla violazione degli art.26 e 50 del DPR n.602/1973) la parte ricorrente si duole del fatto che il giudicante del

merito abbia ritenuto illegittima la notifica della prodromica cartella effettuata nelle mani del curatore fallimentare (così come documentalmente provato in giudizio), notifica che è idonea ad esplicare i suoi effetti anche nei confronti del fallito tornato in bonis. Trovando origine la pretesa in un accertamento divenuto definitivo e non essendo stata la cartella oggetto di impugnazione da parte del curatore, di nessun pregiudizio procedimentale poteva dolersi il contribuente, avendo il curatore fallimentare l'obbligo di trasmettere al fallito notizia di ogni atto a lui relativo ed essendo stata comprovata l'avvenuta notifica al curatore medesimo della cartella esattoriale, per effetto della quale -d'altronde- la Concessionaria si era anche insinuata al passivo fallimentare (come comprovato dal verbale di ammissione al passivo prodotto in atti), sicché non poteva esserci dubbio circa l'avvenuta dimostrazione (anche in via di deduzione) della notifica al curatore della cartella esattoriale.

La censura appare inammissibilmente formulata.

Ed invero la parte ricorrente prospetta la sua censura sulla scorta di due convergenti presupposti di fatto: che la notifica della cartella esattoriale sia avvenuta a mani del curatore fallimentare e che di ciò vi sia prova documentale agli atti dei gradi di merito del processo.

Della corrispondenza al vero di detti presupposti, però, non offre alcuna specificazione che sia rispettosa del canone di autosufficienza del ricorso per cassazione, canone che si estende anche alle premesse di fatto su cui si fonda il vizio di errore di diritto:” Poiché l'interesse ad impugnare con il ricorso per cassazione discende dalla possibilità di conseguire, attraverso il richiesto annullamento della sentenza impugnata, un risultato pratico favorevole, è necessario, anche in caso di denuncia di un errore di diritto a norma dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., che la parte ottemperi al principio di autosufficienza del ricorso (correlato all'estraneità del giudizio di legittimità all'accertamento del fatto), indicando in maniera adeguata la situazione di fatto della quale chiede una determinata valutazione giuridica, diversa

da quella compiuta dal giudice "a quo", asseritamente erronea" (per tutte, Cass. Sez. L, Sentenza n. 9777 del 19/07/2001).

Nella specie di causa detto canone avrebbe dovuto essere rispettato in maniera ancor più rigorosa, atteso che si desume dalla pronuncia qui impugnata che il giudice del merito ha già positivamente verificato l'omessa produzione in giudizio della notifica asseritamente effettuata nelle mani del curatore ed ha esplicitamente escluso che vi sia in atti documentazione diversa dall'avviso di mora ("agli atti viene allegata solo l'originale dell'avviso di mora notificato al contribuente"), sicchè alla parte oggi ricorrente non sarebbe bastato assumere di avere documentato l'avvenuta notifica a mani del curatore ma sarebbe spettato di evidenziare analiticamente in che modo detta notifica risulti essere stata eseguita ed in quale luogo del processo siano stati effettivamente prodotti i documenti dai quali si assume che detta notifica (anche per implicito) risulterebbe eseguita.

In difetto di ciò, e nella radicale contestazione da parte del controricorrente circa l'esistenza agli atti di causa dei documenti a cui la parte ricorrente si riferisce, non resta che concludere per la violazione del canone di autosufficienza del ricorso.

Pertanto, si ritiene che il ricorso può essere deciso in camera di consiglio per inammissibilità.

Roma, 10 novembre 2012



che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;

che le spese di lite vanno regolate secondo la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite di questo grado, liquidate in € 450,00 oltre accessori di legge ed oltre € 100,00 per

esborsi.

Così deciso in Roma il 11 luglio 2013.

Il Presidente

(Mario Cicala)



Depositato in Cancelleria
Oggi,

30 AGO 2013



IL CANCELLIERE
Laura Mauriello



IL CANCELLIERE
Laura Mauriello

